

Fasc. n. 126/VA/2018 Pubblicazione di sedi vacanti giudicanti e requirenti di secondo grado a copertura urgente
(delibera 28 marzo 2018)

Il Consiglio,

- vista la situazione di disagio determinata da significative carenze di organico nelle sedi giudiziarie giudicanti e requirenti di secondo grado;
- considerato che è necessario procedere in via immediata alla pubblicazione dei posti vacanti nell'organico delle Corti di Appello e delle Procure Generali della Repubblica, in considerazione delle gravi scoperture di organico e al fine di favorire il contenimento dei tempi di definizione dei processi negli uffici giudiziari caratterizzati da un carico di lavoro notoriamente gravoso;
- rilevato che, all'esito della recente procedura concorsuale, molti dei posti vacanti sono rimasti privi di aspiranti;
- ritenuto indispensabile procedere, in tempi brevi, alla ripubblicazione e alla copertura delle sedi rimaste vacanti;
- visto l'art. 194 Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, secondo cui il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero **gravi ragioni di servizio** o di famiglia;
- ritenuto che la necessità di garantire in tempi rapidi il funzionamento degli uffici in grado di Appello consente di ritenere sussistenti le **gravi ragioni di servizio** richieste per aprire la partecipazione al concorso anche ai magistrati non legittimati, che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nella sede di provenienza alla scadenza dei termini di presentazione della domanda del presente bando;
- evidenziato che le domande dei magistrati non legittimati saranno esaminate **solo in caso di mancanza di aspiranti legittimati**;
- ritenuto che, nel valutare le domande degli aspiranti non legittimati, il Consiglio procederà a una rigorosa comparazione delle esigenze di servizio tra l'ufficio di provenienza e quello di destinazione e, in particolare, terrà conto della circostanza che la scoperta della pianta organica dell'ufficio giudiziario di provenienza, all'esito del trasferimento del magistrato privo di legittimazione triennale, non dovrà essere superiore alla soglia **del 30%**;

delibera la **pubblicazione straordinaria** dei seguenti posti vacanti:

DISTRETTO DI BARI (2 posti)	
Consigliere Corte Appello Bari	2 posti (2 civile)
DISTRETTO DI BOLOGNA (2 posti)	
Consigliere Corte Appello Bologna	1 posto (1 penale)
Sostituto Procuratore Generale Bologna	1 posto
DISTRETTO DI BRESCIA (2 posti)	
Consigliere Corte Appello Brescia	2 posti (1 civile – 1 penale)
DISTRETTO DI CATANZARO (2 posti)	
Consigliere Corte Appello Catanzaro	1 posto (1 civile)
Sostituto Procuratore Generale Catanzaro	1 posto
DISTRETTO DI GENOVA (1 posto)	
Sostituto Procuratore Generale Genova	1 posto
DISTRETTO DI MILANO (8 posti)	
Consigliere Corte Appello Milano	4 posti (2 civile – 2 penale)
Consigliere Sezione Lavoro Milano	2 posti
Sostituto Procuratore Generale Milano	2 posti
DISTRETTO DI NAPOLI (3 posti)	
Consigliere Corte Appello Napoli	3 posti (3 penale)
DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA (3 posti)	
Consigliere Corte Appello Reggio Calabria	3 posti (3 penale)
DISTRETTO DI ROMA (6 posti)	
Consigliere Corte Appello Roma	6 posti (1 civile – 5 penale)
DISTRETTO DI TORINO (1 posto)	
Consigliere Sezione Lavoro Torino	1 posto
DISTRETTO DI VENEZIA (2 posti)	
Consigliere Corte Appello Venezia	1 posto (1 civile)
Sostituto Procuratore Generale Venezia	1 posto

Rilevato, come specificato in premessa, che nell'ambito della copertura dei posti pubblicati con il bando n. 1586 del 25.1.2018 per alcuni di essi non si è potuto provvedere alla copertura per mancanza di aspiranti, atteso, altresì, che per alcuni uffici ricorrono specifiche necessità di servizio al fine di contenere i tempi di definizione dei processi negli uffici notoriamente gravati da un notevole carico di lavoro, il Consiglio ha ritenuto che per tutti i posti vacanti sopra indicati, trova applicazione l'art. 10 della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod. **(Sedi di merito a copertura urgente):**

“ 1. Nella fase della pubblicazione dei posti vacanti, il CSM può indicare, tra le sedi di merito, quelle che, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicate, saranno coperte, in mancanza di domande di aspiranti legittimati, con il trasferimento di coloro che non hanno maturato il termine triennale di legittimazione.

2. Il trasferimento in un posto indicato nei predetti elenchi comporta, ai fini del successivo trasferimento in posto di pari grado, un punteggio aggiuntivo determinato ai sensi degli articoli 42, per le sedi di primo grado, e 54, per le sedi di secondo grado, non cumulabile con quelli previsti dalla legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Il CSM, in presenza di particolari esigenze di servizio, può prevedere modalità diverse di assegnazione di punteggio aggiuntivo, se funzionali a garantire una stabile copertura dell'organico.

4. Nell'ipotesi in cui il magistrato si trovi nella condizione di potere beneficiare del suddetto punteggio aggiuntivo, nonché di quello previsto dalla legge n. 133/1998, consistente nel raddoppio del punteggio di anzianità decorrente dal primo anno di permanenza in sede disagiata fino al sesto anno, è riconosciuto solo tale ultimo punteggio, purché lo stesso risulti più vantaggioso.

5. Analogamente, nel bando può prevedersi che i magistrati già in servizio presso le sedi indicate a copertura urgente, e legittimati al trasferimento, abbiano diritto al punteggio aggiuntivo, qualora rimangano in servizio presso le stesse per un ulteriore quadriennio.

6. Il divieto di cumulo dei predetti punteggi aggiuntivi non si applica ai magistrati distrettuali che vengano a trovarsi nelle condizioni di beneficiarne.”

Per tali posti, ai sensi del secondo comma del citato art. 10, il tramutamento comporta, ai fini del successivo trasferimento in un posto di pari grado, un punteggio determinato dall'art. 54 della predetta circolare, e cioè,:

“1. L’effettivo esercizio delle funzioni, in un posto di secondo grado assegnato alla stregua della procedura di cui all’articolo 10 per le sedi a copertura urgente, consente di attribuire: per il primo quadriennio punti 2 e per ogni anno successivo punti 0,50, fino a un massimo di punti 3. ”.

Si rammenta che il termine di legittimazione per tutti gli aspiranti è quello **quadriennale**, secondo la nuova formulazione dell’art. 194 r.d. 12/1941 (così come modificato dall’art. 3 comma 1 del decreto legge n. 168/2016), che subordina la legittimazione al successivo trasferimento al decorso di *“quattro anni dal giorno in cui (il magistrato) ha assunto effettivo possesso dell’ufficio”*.

La domanda di tramutamento avanzata in relazione a un bando antecedente conserva efficacia solo fino all’espletamento della relativa procedura concorsuale.

Si evidenzia che, come previsto dall’art. 15 della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod., nel caso in cui l’accoglimento della domanda determini il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, l’interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l’onere di richiedere al Consiglio giudiziario, (o agli altri organi competenti), il parere prescritto dall’art. 13 comma 3 d.lgs. 160/06 (qualora, però, tale parere non sia stato già espresso nei due anni antecedenti calcolati alla scadenza del presente bando), indicando nella domanda l’avvenuto deposito della richiesta.

1. - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1a) - Le domande di tramutamento debbono essere compilate e trasmesse via *intranet* (www.cosmag.it), ai sensi dell’art. 11 della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod.. Le domande presentate mediante diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo le ipotesi, specificamente documentate, di caso fortuito e forza maggiore. La mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell’ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata all’atto dell’inserimento della domanda attraverso l’*intranet* e poi trasmessa, in forma cartacea, al Consiglio. Tali oneri posti a carico degli aspiranti, in un’ottica di buona amministrazione, sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale. Il modulo per la presentazione della domanda, predisposto per velocizzare le procedure di assegnazione dei posti, richiede che il magistrato compili scrupolosamente la domanda elettronica inserendo le informazioni richieste con particolare riguardo ai documenti che si accinge a dichiarare (che poi trasmetterà al Consiglio in forma cartacea).

1b) - Al fine di consentire al C.S.M. la predisposizione di una graduatoria completa e trasparente, il magistrato che intende avvalersi dei punteggi aggiuntivi per le ipotesi previste dalla circolare n. 13778/2014 al Capo II, Sezione II *“Stato di salute”*, Sezione III *“Salvaguardia dell’unità familiare”*, Capo II, art. 44 *<effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale ad uffici in grado di appello>*, deve espressamente dichiarare, durante la compilazione della domanda, la suddetta documentazione per il riconoscimento dei punteggi sopra indicati.

Si rammenta che tali punteggi aggiuntivi sono attribuiti solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni di pari grado.

1c) – All’esito della compilazione del modulo di domanda il richiedente, cliccando sul pulsante “*stampa ricevuta*”, produrrà la stampa del riepilogo dei dati trasmessi (ricevuta della domanda) e tante pagine quanti sono i documenti dichiarati (cd. *copertine*) con l’indicazione del numero della domanda e del codice identificativo del documento. Ciascuna di queste pagine (*copertine*) andrà anteposta al corrispondente documento da inviare al C.S.M.

Esempio: nell’ipotesi di trasmissione dell’autorelazione, l’interessato dovrà anteporre a tale documento il foglio stampato in automatico dalla procedura che riporterà in numero della domanda, il titolo del documento ed il relativo al codice 10.

1d) – La procedura informatica di inserimento della domanda attualmente non prevede la possibilità di richiamare la documentazione già prodotta in occasione di recenti bandi e/o comunque in possesso del Consiglio. Tuttavia qualora il magistrato intenda avvalersi della documentazione già trasmessa in occasione di precedente domanda di trasferimento, deve in ogni caso compilare le corrispondenti finestre di dialogo del modulo di presentazione della domanda e all’atto della trasmissione al C.S.M. di tutta la documentazione (in forma cartacea), dovrà indicare necessariamente nella pagina con il titolo del documento l’esatta informazione per il reperimento della stessa (*n. domanda, bando e/o altro*).

Tali oneri posti a carico degli aspiranti in un’ottica di buona amministrazione sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale.

Si rammenta, infine, che la documentazione allegata alla domanda sarà oggetto di valutazione unicamente se depositata entro la scadenza dei termini.

Si precisa che l’inserimento di una nuova domanda, nell’ambito del medesimo bando di concorso, annulla la precedente.

A tal fine, si rammenta che fino al termine di scadenza previsto dal bando (entro le ore 17.00 del 19 aprile 2018), se vi sono esigenze di modifica, è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.

2. – ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

Per l’assegnazione dei posti pubblicati il C.S.M. applicherà le disposizioni contenute nella circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod. “*Disposizioni in tema di trasferimento dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie*”, reperibile sul sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it) nella sezione “*Documentazione*”.

Si evidenzia, inoltre, che, la presente procedura di trasferimento verrà espletata secondo le disposizioni che seguono:

2 a) ogni magistrato non può presentare o confermare più di due domande di trasferimento, in modo da non averne più di due contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e più di tre domande di trasferimento, in modo da non averne più di tre contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d’ufficio o previa dichiarazione di disponibilità;

2 b) si applicano al presente bando le norme di cui al d.lgs. n. 160/2006 e, tra di esse, l’art. 13 che pone limiti territoriali al passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e che per tali passaggi di funzioni stabilisce una legittimazione quinquennale;

2 c) nel caso in cui l’accoglimento della domanda determinasse il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti, l’interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l’onere di richiedere – qualora il parere stesso non sia stato espresso nei due anni antecedenti - al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 160/06, indicando nella domanda l’avvenuto deposito della richiesta;

2 d) la pubblicazione dei parametri verrà effettuata sul sito *intranet (www.cosmag.it)* **entro il 24 aprile 2018;**

2 e) **entro le ore 17.00 del 30 aprile 2018** i magistrati dovranno far pervenire al C.S.M. le eventuali osservazioni relative all'attribuzione dei punteggi; entro lo stesso termine, dovranno far pervenire al CSM **le revoche delle domande di trasferimento** per le quali sia venuto meno l'interesse;

2 f) la revoca dovrà essere effettuata esclusivamente via intranet attraverso l'apposita finestra di dialogo. Dopo la scadenza di detto termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari secondo le disposizioni dell'art. 17 della circolare sui trasferimenti;

2 g) le domande non revocate si intendono tutte accettate nell'ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda.

Si rammenta inoltre che, come previsto dall'art. 21 *“La richiesta di accantonamento può essere effettuata solamente all'interno della singola pubblicazione di posti vacanti ed esclusivamente per la definizione del posto o dei posti indicati con preferenza dal magistrato”*.

Le domande potranno essere inserite a decorrere dal 31 marzo 2018

Tanto premesso, il Consiglio delibera di fissare il seguente termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione:

entro le ore 17.00 del 19 aprile 2018, per l'inserimento delle domande, direttamente da parte dei magistrati attraverso *la rete intranet* del C.S.M. (*www.cosmag.it*) e per l'inoltro dei documenti allegati, o per il deposito delle stesse, comprensive dei documenti, presso gli uffici di appartenenza.

Entro le ore 17.00 del 23 aprile 2018 gli uffici potranno inserire, attraverso la rete intranet del C.S.M. (*www.cosmag.it*), le domande depositate dai magistrati **entro le ore 17.00 del 19 aprile 2018** e trasmettere la documentazione allegata, comunque depositata da parte dei magistrati entro il termine del 19 aprile 2018 (**entro le ore 17.00** data di scadenza del bando).